



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**

Formazione professionale superiore / servizio degli esplosivi

Direttive per il brillamento

Riconoscimento di altri permessi (Equivalenze)

Stato gennaio 2013



Permessi di brillamento e di utilizzo di esplosivi

Riconoscimento di altri permessi

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) [precedemente Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT)], in applicazione dell'art.59, par.2, dell'ordinanza sugli esplosivi (Oespl) del 20 febbraio 2001, emana le seguenti direttive per

il riconoscimento di altri permessi

1 Generalità

Altri permessi possono essere parzialmente o totalmente equivalenti alle specifiche menzioni dei permessi di brillamento o di utilizzo.

Le commissioni d'esame possono riconoscere, per casi isolati, permessi di uguale valore come equivalenti alle specifiche menzioni dei permessi di brillamento o di utilizzo esplosivi.

Per principio, unicamente i permessi le cui specifiche menzioni sono stati ottenute in seguito ad un esame, sono riconosciuti. D'altra parte i permessi esteri devono essere stati emessi da un servizio competente secondo le prescrizioni legali e amministrative del Paese di origine.

2 Procedura

2.1 Richiedente

Le domande di riconoscimento di un permesso devono essere indirizzate alla SEFRI.

Egli dovrà ricevere un fascicolo comprendente:

- richiesta con indicazione delle specifiche menzioni del permesso di brillamento o di utilizzo desiderato;
- programma di formazione e esami che indichino le materie nelle quali è stato esaminato, accompagnato da una traduzione conforme e convalidata, in francese, in tedesco o in italiano;
- copia dei certificati e permessi con relativa traduzione conforme e convalidata in francese, tedesco o italiano;
- indicazioni relative alla professione esercitata fino ad allora;
- attestato rilasciato dalla polizia secondo l'art. 55 Oespl.

2.2 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione

La SEFRI esamina la richiesta e la trasmette alla commissione di brillamento competente, accompagnata da una raccomandazione, sempre che la richiesta non può essere stata considerata irricevibile a priori.

Per la valutazione dei documenti, può richiedere la consulenza di comitati d'esperti sugli esplosivi (CESP).

Può rinunciare alla consulenza di un CESP se un permesso identico è già stato oggetto, in passato, di consulenza da parte del comitato d'esperti. La decisione di rinunciare ad una nuova consulenza è di competenza della SEFRI.



2.3 Comitato d'esperti sugli esplosivi

Le CESP esaminano i documenti soggetti alla richiesta sulla base della legislazione e regolamenti concernenti le materie esplosive.

Si pronunciano sull'equivalenza dei permessi e presentano una proposta motivata alla SEFRI.

Possono consultare direttamente il richiedente per ottenere da lui informazioni e documenti supplementari.

Le CESP possono, in vista del riconoscimento del permesso, proporre un esame parziale.

2.4 Le commissioni d'esame

Le commissioni d'esame decidono, caso per caso, riguardo al riconoscimento di altri permessi e se il titolare di un simile permesso deve sottostare ad un esame complementare. Tale decisione verrà presa sulla base di raccomandazioni della SEFRI ed eventualmente su proposta della CESP.

Per un riconoscimento parziale o un rifiuto, le commissioni d'esame comunicheranno al richiedente la propria decisione debitamente motivata. Devono anche essere menzionate le indicazioni per il ricorso.

In caso di riconoscimento parziale, il richiedente sarà informato per iscritto riguardo la parte dell'esame per la quale il permesso è riconosciuto (secondo regolamento d'esame) e le materie per le quali si esige un esame complementare.

Quando un permesso può essere emesso senza esame complementare o in seguito ad esito positivo dell'esame complementare, la commissione propone alla SEFRI di accordare un permesso. Per il seguito viene applicata la procedura secondo regolamento d'esame.

3. Controllo, elenco delle equivalenze

La SEFRI esercita il controllo e compila un elenco delle equivalenze stabilite dalle commissioni d'esame.

Tale elenco rimane a disposizione delle commissioni d'esame.

4. Costi

I costi derivanti dall'esame dei documenti o dalla ricerca di documenti supplementari necessari per la richiesta di riconoscimento di altri permessi, saranno assunti proporzionalmente dal richiedente.

5. Disposizioni finali

5.1 Abrogazione del diritto in vigore

L'art. 5 (riconoscimento di permessi) dalle direttive UFIAML relative alla formazione di un comitato di esperti in brillamenti e alle funzioni dello stesso, del 16 giugno 1994, è abrogato.

Tali direttive entrano in vigore il 1° febbraio 2001

Berna, il 31 gennaio 2001

Ufficio federale della formazione
professionale e della tecnologia
(oggi: Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione (SEFRI))

Il direttore: Eric Fumeaux